

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **456/1988** (ECLI:IT:COST:1988:456)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **27/01/1988**; Decisione del **25/03/1988**

Deposito del **14/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9028**

Atti decisi:

N. 456

ORDINANZA 25 MARZO-14 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1984 dal Pretore di Firenze, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1984, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) - nella parte in cui prevede che l'autorità giudiziaria disponga, in caso di condanna per investimento che abbia cagionato lesioni personali gravi alla parte offesa, la sospensione della patente di guida da sei mesi a tre anni, qualsiasi sia stato il grado di colpa dell'imputato nel sinistro ed indipendentemente dal fatto che siano state o meno violate specifiche norme sulla circolazione stradale - sotto il profilo che sarebbe irrazionalmente sancita la stessa pena accessoria sia a carico di colui che abbia cagionato l'investimento per propria colpa esclusiva e con violazione di norme sulla circolazione stradale sia a carico di chi abbia concorso in misura lievissima e per semplice negligenza a cagionare l'investimento, tanto più che, a causa della procedibilità a querela del reato di lesioni gravi e dell'esistente sistema assicurativo per i danni da sinistri stradali, l'applicazione della pena accessoria viene di fatto a dipendere dalla disponibilità dell'assicurazione a pagare il danno alla parte offesa nonché dalle richieste della parte offesa stessa;

Considerato che, dato l'ampio margine tra il minimo e il massimo della sanzione atipica (sospensione della patente da sei mesi a tre anni e revoca nei casi di particolare gravità) previsto dalla disposizione impugnata, il giudice ha ogni possibilità di adeguare la misura della sanzione alle particolarità delle concrete fattispecie, di modo che la discrezionalità del legislatore non trasmoda in irragionevolezza (cfr., ad es., sent. n. 171 del 1986);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con ordinanza del 23 febbraio 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.